

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modelli REDDITI

ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Altri redditi

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Pagamenti elettronici

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

Leggi In evidenza

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Modelli REDDITI - Modelli relativi al periodo d'imposta 2025 - Approvazione definitiva - Principali novità

In data 27.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le versioni definitive dei modelli 730, 770, REDDITI, IRAP e CNM 2026, relativi al periodo d'imposta 2025, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Principali novità dei MODELLI 730/2026 e REDDITI PF 2026

Con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

- l'incremento a 5.000,00 euro del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
- le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (*bonus* e ulteriore detrazione);
- l'incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
- l'esenzione fiscale, fino a 5.000,00 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.

Novità in materia di interventi edilizi

In relazione agli interventi "edilizi" per i quali competono agevolazioni fiscali, i modelli dichiarativi:

- per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020), tengono conto del fatto che, per le spese sostenute nel 2025, salvo qualche eccezione, l'aliquota della detrazione scende al 65%;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e antisismici (c.d. "sismabonus"), recepiscono l'allineamento delle aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025 (*bonus casa*, *ecobonus* e *sismabonus*, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

IRES premiale

Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. "IRES premiale", la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% ([art. 1](#) co. 436 - 444 della L. 207/2024).

Correzione degli errori contabili, derivazione rafforzata e regime di riallineamento

Sempre in materia di reddito d'impresa, sono state recepite le disposizioni introdotte dal DLgs. [192/2025](#) in merito:

- al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili;
- all'applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese;
- al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili ([artt. 10 e 11](#) del DLgs. 192/2024).

Liquidazione volontaria

Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le liquidazioni iniziate dall'1.1.2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di *carry-back* delle perdite fiscali, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.

Novità in materia di redditi di lavoro autonomo (quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF)

Nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche introdotte dal DLgs. [192/2024](#) alla disciplina:

- dei rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività (ex [art. 54](#) co. 2 lett. b) del TUIR), quali vitto, alloggio, viaggio e trasporto (in generale irrilevanti dal 2025);
- del costo di acquisto della clientela (deducibile in un minimo di 5 periodi d'imposta per gli acquisti operati dal 2025 ex [art. 54-sexies](#) co. 3 del TUIR).

Novità del modello IRAP 2026

Le istruzioni al modello IRAP 2026 recepiscono le novità introdotte dall'[art. 1](#) co. 46-50 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione.

In particolare, tramite l'inserimento del co. 6-bis nell'[art. 6](#) e del co. 1-bis nell'[art. 7](#) del DLgs. 446/97, è stato stabilito che, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti "solari"), i dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 2011/96/UE sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2026 - "On line i dichiarativi 2026 approvati in via definitiva" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 28.2.2026, p. 28 - "Monitoraggio dell'utile a riserva per fruire dell'Ires premiale" - Gaiani L. Il

Sole - 24 Ore del 28.2.2026, p. 28 - "Società tra professionisti, Isa sperimentali" - Cerofolini M. - Pegorin L. Il

Sole - 24 Ore del 28.2.2026, p. 28 - "Bonus edilizi a dieta in Redditi Pf e 730" - De Stefani L.

Italia Oggi del 28.2.2026, p. 21 - "Redditi PF, nuova Irpef in scena" - Mandolesi G.

Italia Oggi del 28.2.2026, p. 21 - "Enti non commerciali, spazio all'Ires premiale (aliquota 20%)" - Poggiani F.G.

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Altri redditi - Provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo - Abrogazione del regime di esonero - Decorrenza - Proroga all'1.5.2026 (comunicato stampa Min. Economia e Finanze 27.2.2026 n. 25)

Abrogando il relativo regime di esonero, l'[art. 1](#) co. 140 - 142 della L. 199/2025 ha previsto l'applicazione della ritenuta d'acconto (ex [art. 25-bis](#) del DPR 600/73) anche sulle provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La disposizione avrebbe dovuto applicarsi dall'1.3.2026. Tuttavia, considerata la complessità dell'adeguamento dei sistemi informatici, il Min. Economia e Finanze, con il comunicato stampa 27.2.2026 n. [25](#), ha annunciato che un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà il regime di esonero fino al 30.4.2026.

Ambito applicativo della ritenuta sulle provvigioni

Ai sensi dell'[art. 25-bis](#) co. 1 del DPR 600/73, i sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'[art. 25-bis](#) co. 5 del DPR 600/73 (oggetto di modifica da parte del citato [art. 1](#) co. 140 - 142 della L. 199/2025) prevede poi alcune ipotesi in cui tale ritenuta non deve essere applicata.

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (aliquota del primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell'esercizio dell'attività:

- ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni);
- non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni).

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM [16.4.83](#) che può essere trasmesso

con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. [31](#), § 18).

L'invio deve avvenire:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Eliminazione del regime di esclusione da ritenuta per alcune fattispecie

Modificando l'[art. 25-bis](#) co. 5 del DPR 600/73, la legge di bilancio 2026 ha eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Decorrenza dell'eliminazione del regime di esonero

Per effetto dell'annunciato provvedimento legislativo, l'obbligo di applicazione della ritenuta per le suddette provvigioni decorrerà dall'1.5.2026.

Pertanto, tenuto conto che la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento della provvigione, saranno soggetti alla ritenuta medesima i pagamenti delle provvigioni ai citati soggetti effettuati da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. [7](#), § 2, con specifico riferimento all'analogia modifica che era stata prevista dall'[art. 1](#) co. 89 della L. 213/2023).

Effetti sul trattenimento diretto delle provvigioni da parte dei percipienti

Ai sensi dell'[art. 25-bis](#) co. 4 del DPR 600/73, se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

In tali ipotesi, pare ragionevole ritenere che le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall'1.6.2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di maggio 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest'ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. [7](#), § 2).

Effetti sulla richiesta di applicazione della misura ridotta della ritenuta

Per quanto concerne la comunicazione di applicazione della ritenuta in misura ridotta, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, devono considerare che l'abrogazione dell'esonero dall'obbligo di operare la ritenuta, da parte dei committenti, verrà meno con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dall'1.5.2026, vale a dire successivamente al 31.12.2025 (termine ordinario per la presentazione della comunicazione per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta al ricorrere delle previste condizioni).

Pertanto, si ritiene che tali comunicazioni possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16.5.2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d'acconto nella misura ridotta si verificano in corso d'anno (si veda quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. [7](#), § 3).

art. 1 co. 140 L. 30.12.2025 n. 199

art. 25 bis co. 5 DPR 29.9.1973 n. 600

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 27.2.2026 n. 25

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2026 - "Ritenute sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo solo dal 1° maggio" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 28.2.2026, p. 28 - "Agenzie di viaggio, agenti e mediatori, ritenuta al 1° maggio" - Germani A.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Pagamenti elettronici - Collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi - Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate del servizio web (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.3.2026)

A partire dal 5.3.2026 è disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, il servizio *web* che consente di collegare gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) agli strumenti di certificazione dei corrispettivi. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito.

Ambito applicativo

Si ricorda che l'obbligo di collegare POS e strumenti di rilevazione dei corrispettivi è previsto dall'[art. 2](#) co. 3 del DLgs. 127/2015 e riguarda tutti i soggetti passivi IVA che sono tenuti a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ai sensi dell'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 127/2015, utilizzando registratori telematici, Server RT o la procedura *web* "Documento commerciale online".

Il collegamento da effettuare non è di tipo fisico, ma si realizza comunicando all'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità *web* disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi, l'abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione.

Chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'obbligo sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con una [Guida](#) operativa e alcuni documenti allegati, nonché mediante alcune [FAQ](#).

Funzionalità web per il collegamento

La procedura di collegamento varia a seconda dello strumento di certificazione utilizzato:

- chi utilizza i registratori telematici effettua il collegamento accedendo al servizio "Gestione collegamenti" nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, nell'ambito della sezione "Corrispettivi - Gestore ed Esercente";
- chi utilizza la procedura "Documento commerciale online", invece, effettua il collegamento mediante una funzionalità presente all'interno della procedura medesima; anche in questo caso occorrerà accedere al portale Fatture e Corrispettivi, per poi selezionare, nella sezione relativa alla procedura *web*, il servizio "Associazione strumenti di pagamento elettronico" tra le funzionalità di supporto.

Operatori abilitati

Nel caso di soggetti che utilizzano i registratori telematici, l'adempimento può essere effettuato anche tramite un intermediario, purché questi sia dotato di delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale Fatture e Corrispettivi.

Chi utilizza la procedura "Documento commerciale online", invece, deve provvedere in via diretta, non essendo il servizio delegabile.

Termini per l'adempimento

Sono previste tempistiche differenziate nella fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.12.2025 n. [424470](#)):

- con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento (già in uso all'1.1.2026 o comunque attivati nel mese di gennaio), il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio del servizio web, vale a dire entro il 20.4.2026 (in quanto il 19.4.2026 è domenica);
- con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31.1.2026, invece, l'abbinamento va effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, per un registratore attivato a febbraio 2026, il collegamento andrà effettuato a partire dal 6.4.2026 ed entro il 30.4.2026.

Questi termini valgono anche per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

Procedura di collegamento dei registratori

I soggetti che utilizzano i registratori telematici, per procedere al collegamento, devono conoscere:

- la matricola del registratore;
- i dati identificativi dello strumento di pagamento;
- l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale gli strumenti vengono utilizzati.

Il servizio *web* agevola l'abbinamento mettendo a disposizione dell'utente sia l'elenco dei registratori censiti e attivati, sia l'elenco dei POS che risultano intestati all'esercente e attivi nel mese di riferimento, sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (c.d. "Acquirer").

Operativamente, il soggetto passivo dovrà:

- selezionare il registratore in base al numero di matricola;
- selezionare il POS abbinato a tale registratore;
- indicare l'indirizzo dell'unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati (salvo che si tratti di attività in forma ambulante).

Dati identificativi dei POS

I POS fisici sono individuati tramite il Terminal ID, la denominazione e il codice fiscale dell'Acquirer.

I POS virtuali, invece, sono identificati soltanto dai dati dell'Acquirer.

Tali dati sono solitamente rinvenibili nel contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari o all'interno dei *report* mensili che questi inviano o mettono a disposizione dei clienti.

Collegamenti multipli

Il servizio consente di effettuare collegamenti multipli:

- un unico POS può essere abbinato a più registratori;
- più POS possono essere abbinati a un unico registratore.

Tuttavia, i POS fisici possono essere collegati a più registratori soltanto se presenti nel medesimo punto vendita.

Aggiunta o esclusione di un POS

Laddove uno strumento di pagamento elettronico non risulti già presente nell'elenco messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la procedura consente di inserirne manualmente i dati.

È altresì possibile escludere dall'elenco dei POS uno o più strumenti, nel caso risultino dismessi o utilizzati esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi (con conseguente insussistenza dell'obbligo di collegamento). In tal modo, il POS non verrà più visualizzato tra quelli da collegare.

Collegamento puntuale o massivo

Per coloro che devono collegare un numero elevato di registratori e POS è disponibile, in luogo della procedura di collegamento puntuale, una procedura di collegamento massivo, che consiste nel compilare un *file* con gli abbinamenti dei dati degli strumenti, sulla base di un modello precompilato, da inviare poi all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito servizio.

Regime sanzionatorio

Si ricorda che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di collegamento ex art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, sono previste:

- la sanzione da 1.000,00 a 4.000,00 euro ([art. 11](#) co. 5 del DLgs. 471/97);
- la sanzione accessoria di cui all'[art. 12](#) co. 3 del DLgs. 471/97, consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.

art. 2 co. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 127

Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.3.2026 n. 11

Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2026 - "Primo collegamento tra POS e registratori entro il 20 aprile" - Cosentino

Il Sole - 24 Ore del 6.3.2026, p. 38 - "Allineamento tra Pos e registratori, per ora si procede senza intoppi" - Bartelli C.

Italia Oggi del 6.3.2026, p. 26 - "Un Pos più registratori" - Cerisano F.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Corrispettivi telematici" - Cosentino C.

Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2026 - "Senza obbligo di collegamento il POS usato solo per vendite esonerate dai corrispettivi" - Cosentino

Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2026 - "In arrivo il servizio web per collegare POS e registratori telematici" - Cosentino

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Modalità di adesione (provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 72335)

I diversi provvedimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate il 27.2.2026, riguardanti i modelli REDDITI, presentano diversi profili d'interesse anche relativamente al concordato preventivo biennale; si pensi, ad esempio:

- al modello CPB, che deve essere utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027;
- ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, che al pari dell'anno scorso contengono appositi campi e sezioni in cui determinare il reddito e il valore della produzione concordati da parte di coloro che hanno aderito al CPB 2024-2025, o al CPB 2025-2026.

Modello CPB 2026-2027: adesione

Il modello CPB 2026-2027 deve essere utilizzato per determinare il reddito concordato e formalizzare la relativa adesione; al pari dello scorso anno, l'invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI.

In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice "1 - Adesione" nella casella "Comunicazione CPB", collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione" all'interno del frontespizio dei modelli REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto:

- i dati anagrafici;
- la firma del contribuente;
- i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato.

In alternativa, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA, senza compilare la sopra descritta casella "Comunicazione CPB"; in entrambi i casi, il modello CPB 2026-2027 deve essere trasmesso entro il termine previsto per l'adesione al CPB, fissato al 30.9.2026.

Modello CPB 2026-2027: revoca

Entro il 30.9.2026 è possibile revocare l'adesione al CPB 2026-2027 precedentemente espressa; a differenza dello scorso anno, tale adempimento può essere effettuato sia in modalità autonoma, sia congiuntamente alla presentazione del modello REDDITI.

Con l'invio autonomo, il modello CPB 2026-2027, compilato esclusivamente indicando "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito", deve essere trasmesso con il frontespizio del modello REDDITI 2026, indicando il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".

In alternativa, la revoca può essere effettuata congiuntamente alla trasmissione dei modelli REDDITI 2026, indicando nella medesima casella del frontespizio il codice "3 - Revoca con flusso dichiarativo".

Quadro CP

Il reddito d'impresa e di lavoro autonomo concordato e l'imposta sostitutiva relativamente al periodo d'imposta 2025 vengono determinati all'interno del quadro CP del modello REDDITI 2026; le principali novità, rispetto allo scorso anno, si concentrano nella prima sezione, dedicata alla determinazione dell'imposta sostitutiva opzionale, da applicare sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

Il quadro CP risente infatti dell'introduzione del nuovo co. 1-bis all'[art. 20-bis](#) del DLgs. 13/2024 da parte dell'[art. 8](#) del DLgs. 81/2025, secondo cui le aliquote agevolate di imposta sostitutiva (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell'importo di 85.000,00 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata l'aliquota del 43% (soggetti IRPEF), o l'aliquota del 24% (soggetti IRES).

Per espressa disposizione normativa, la novità riguarda le adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025; di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026 in data anteriore al 13.6.2025 e i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 non sono interessati alla sopra descritta novità.

art. 20 bis DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 9 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Provvedimento Agenzia Entrate 27.2.2026 n. 72335

Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2026 - "Per il CPB 2026-2027, invio della revoca anche con il modello REDDITI" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 2.3.2026, p. 24 - "Cpb, la rottamazione 5 non salva i decaduti ma apre al patto '26-27" - Pegorin L. - Ranocchi G.P.

Il Sole - 24 Ore del 2.3.2026, p. 24 - "L'opzione senza requisiti resta inefficace" - Pegorin L. - Ranocchi G.P. Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati - Employer of record - Residenza estera rafforzata (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 54)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 27.2.2026 n. [54](#), ha chiarito che, ai fini della fruizione del regime degli impatriati di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023, il periodo di residenza estera, ordinariamente pari a tre anni, deve essere portato a sei o sette se i datori di lavoro prima e dopo il trasferimento, nella specie individuati in due *employer of record* (EOR), appartengono allo stesso gruppo.

Continuità tra employer of record

Il caso prospettato riguarda un cittadino italiano, prima residente in Svizzera, che nel periodo di imposta antecedente al trasferimento in Italia aveva svolto attività lavorativa a favore di una società statunitense in forza di un contratto con la società svizzera Gamma, operante come *employer of record*.

A fronte del trasferimento in Italia la persona veniva impiegata presso una diversa società statunitense in forza di un contratto stipulato con la società Gamma Italia, anch'essa in veste di EOR e appartenente al medesimo gruppo della società EOR svizzera.

La questione verteva quindi sull'opportunità di considerare la sussistenza di una continuità tra i datori di lavoro che giustifichi il rafforzamento del requisito della residenza estera, anche se, sotto il profilo sostanziale, l'*employer of record* non esercita alcun potere direttivo o decisionale sulla prestazione ma riveste il ruolo di intermediario con funzioni amministrative di *payroll* e gestione locale del personale, e, soprattutto, le imprese utilizzatrici non erano collegate fra loro e non avevano alcuna correlazione economica con gli EOR.

Prevalenza del dato formale

Il responso dell'Agenzia delle Entrate è stato tale da privilegiare il dato dell'appartenenza al medesimo gruppo dei soggetti (*employer of record*) che risultano la controparte formale del lavoratore, senza invece dare rilievo ai soggetti che esercitano i poteri di carattere direttivo e disciplinare (le due società statunitensi a cui beneficio sono dirette le prestazioni della persona). È stato così valorizzato il tenore letterale dell'[art. 5](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 in base al quale il periodo minimo di residenza estera pregressa, pari a tre anni, è innalzato a sei o sette anni se il lavoratore presta attività lavorativa in Italia "in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo".

La verifica della situazione di continuità tra i datori di lavoro, specifica l'Agenzia delle Entrate richiamando la precedente risposta a interpello n. [142/2025](#), deve essere effettuata avendo riguardo al periodo precedente il trasferimento in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento. Nel caso di specie, prima del trasferimento, la persona lavorava alle dipendenze della società statunitense in forza del contratto con la società EOR svizzera, collegata alla EOR italiana con cui la persona ha stipulato il contratto una volta avvenuto il trasferimento in Italia: per tali motivi, l'Agenzia delle Entrate considera rilevante un periodo di residenza estera pregressa pari a sei anni, indipendentemente dalla circostanza per cui le imprese utilizzatrici non abbiano alcun rapporto tra loro (le medesime conclusioni varrebbero se l'EOR fosse lo stesso).

Aspetti critici

Le conclusioni dovrebbero essere riconsiderate, posto che la soluzione adottata, pur se sostenibile dal punto di vista della letteralità delle disposizioni di riferimento, da una parte va al di là della *ratio* che ha animato la previsione del periodo di residenza estera rafforzata (evitare situazioni di abuso nella fruizione dei benefici con pianificazioni *ex ante* della permanenza estera alla quale poi segua il ritorno presso la stessa società di partenza o presso una sua collegata, assenti in situazioni quale quella esaminata), e dall'altra non considera che nelle strutture EOR il datore di lavoro formale svolge funzioni strumentali all'assunzione e alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, fermo restando che dovrebbero invece essere le società beneficiaria delle prestazioni lavorative prima e dopo l'impatrio a essere oggetto di confronto.

art. 5 DLgs. 27.12.2023 n. 209

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.2.2026 n. 54

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2026 - **"Residenza estera rafforzata per gli impatriati con employer of record"** - Corso - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 28.2.2026, p. 30 - **"Impatriati, requisiti più alti con datori del gruppo"** - Longo A. *Italia*

Oggi del 28.2.2026, p. 24 - **"Impatriati, tempi elastici"** - Stancati G. - Ricco G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Regime degli impatriati"** - Corso L.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di giovani, donne e lavoratori disoccupati - Novità del DL 200/2025 convertito (c.d. DL Milleproroghe) - Proroga

L'art. 14 co. 1-bis, 1-ter e 1-quater del DL 200/2025, conv. L. [26/2026](#), prevede la proroga dei seguenti incentivi introdotti dal DL [60/2024](#):

- *bonus* giovani e *bonus* ZES unica fino al 30.4.2026;
- *bonus* donne per tutto il 2026.

Nessuna proroga è stata invece prevista per gli incentivi ex [art. 21](#) del DL 60/2024, per l'avvio di attività in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, che pertanto risultano scaduti il 31.12.2025 (trattasi dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani *under 35* e del contributo di 500,00 euro mensili).

Bonus giovani

Il *bonus* giovani ex [art. 22](#) del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) di giovani che non hanno compiuto il 35° anno di età, mai stati occupati a tempo indeterminato.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL [200/2025](#), l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026, prevedendo tuttavia anche una diversa misura dell'esonero in alcuni casi. Nel dettaglio, la misura dell'esonero contributivo è del:

- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

Inoltre, la norma modifica l'[art. 22](#) co. 3 del DL 60/2024, che prevede l'importo massimo dell'esonero di 650,00 euro su base mensile (anziché di 500,00 euro) per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per effetto delle modifiche apportate dal DL [200/2025](#), tale importo maggiorato si applica anche alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025 nelle Regioni Marche e Umbria.

Bonus ZES

Il *bonus* ZES ex [art. 24](#) del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che hanno

compiuto il 35° anno di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione; tale requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile e deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell'esonero contributivo in argomento.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL [200/2025](#), l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026, prevedendo tuttavia anche una diversa misura dell'esonero in alcuni casi. Nel dettaglio, la misura dell'esonero contributivo è del:

- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

Bonus donne

Il *bonus* donne ex [art. 23](#) del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione europea (durata massima 24 mesi);
- donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (massimo di 12 mesi);
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima 24 mesi).

Per effetto delle modifiche apportate dal DL [200/2025](#), il *bonus* donne viene prorogato per tutto il 2026 (in precedenza, il termine era fissato al 31.12.2025); pertanto, è possibile accedere all'incentivo se l'assunzione viene effettuata dall'1.1.2026 al 31.12.2026.

art. 14 co. 1 bis DL 31.12.2025 n. 200

art. 21 DL 7.5.2024 n. 60

art. 22 DL 7.5.2024 n. 60

art. 23 DL 7.5.2024 n. 60

art. 24 DL 7.5.2024 n. 60

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2026 - "Niente proroga per gli incentivi nei settori strategici" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate (non più in vigore) - Incentivo assunzione under 35 (transizione digitale ed ecologica)" - Silvestro D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione donne" - Gallo B.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 35" - Silvestro D. Guide

Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione over 35" - Silvestro D.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 7.8.2025

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - IRES - ENTI DEL TERZO SETTORE - Vigilanza sugli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS - Controlli ordinari e straordinari - Provvedimento attuativo

In attuazione degli artt. 93 e 96 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), con il presente DM vengono stabilite le ulteriori disposizioni relative ai controlli ordinari e straordinari da effettuare nei confronti degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS.

Soggetti interessati

I controlli riguardano le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative.

Tali enti verranno sottoposti a controllo anche nel caso in cui siano in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti:

- a gestione commissariale (art. 25 co. 1 c.c.);
- alle procedure concorsuali di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

Soggetti esclusi

La disciplina in esame non si applica invece alle:

- imprese sociali, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 112/2017 e delle relative disposizioni attuative;
- società di mutuo soccorso, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del DLgs. 220/2002 e delle relative disposizioni attuative.

Tipologie di controllo

I controlli, che possono essere ordinari o straordinari, vengono effettuati al fine di accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

I controlli ordinari vengono effettuati a cadenza triennale, mentre i controlli straordinari vengono disposti dall'Ufficio del RUNTS:

- sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari;
- quando sia ritenuto opportuno, per atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

Soggetti abilitati ad effettuare i controlli ordinari

Possono assumere la qualifica di soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro ad effettuare i controlli ordinari sugli enti del Terzo settore:

- le reti associative nazionali (RAN);
- i centri di servizio per il volontariato (CSV).

I controlli ordinari sono effettuati:

- dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative e altri CSV;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati;
- dagli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, al di fuori delle ipotesi di convenzioni sopra indicate.

Controlli straordinari

I controlli straordinari sono effettuati dagli uffici del RUNTS, sia sugli enti aderenti ai soggetti autorizzati, che sugli enti non aderenti.

Modalità di effettuazione dei controlli ordinari

I soggetti autorizzati effettuano i controlli ordinari per il tramite dei soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti o tra collaboratori e professionisti esterni in possesso di specifici requisiti.

I controlli ordinari vengono effettuati prevalentemente attraverso accertamenti documentali.

Nel caso in cui dagli accertamenti documentali emergesse la necessità di un approfondimento istruttorio, è possibile:

- effettuare sopralluoghi e verifiche nella sede legale dell'ente, presso sedi secondarie ed altri luoghi in cui si svolge l'attività dell'ente;
- sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati.

Esito del controllo ordinario

Se dai controlli effettuati:

- non emergono irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi, trasmettendolo all'ente via PEC e caricandolo nel sistema informativo del RUNTS;
- emergono irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l'ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni;
- emergono irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all'ente, assegnandogli un termine di 15 giorni per l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni.

In caso di mancata regolarizzazione, o di irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l'ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento nei confronti dell'ente.

Periodicità dei controlli ordinari

Ogni ente del Terzo settore deve essere assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni; il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel RUNTS.

Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti autorizzati definiscono il programma dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, pubblicandolo nell'apposita sezione della piattaforma del RUNTS.

In sede di prima applicazione:

- il termine per il primo controllo decorre dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro;
- con il medesimo decreto dirigenziale potrà essere prorogato il termine di pubblicazione del programma dei controlli del primo triennio.

Finanziamento dei controlli ordinari

A titolo di sostegno per i controlli ordinari effettuati, i soggetti autorizzati ricevono un apposito contributo a carico del Ministero del Lavoro, parametrato alle entrate dell'ente controllato.

Provvedimenti degli Uffici del RUNTS

L'ufficio del RUNTS, una volta ricevuto il verbale da parte del soggetto che ha effettuato il controllo, può:

- disporre, se opportuno, un controllo straordinario o un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;
- diffidare l'ente a regolarizzare la situazione se possibile, entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, specificando che in caso di mancata ottemperanza, l'ufficio cancellerà l'ente dal RUNTS;
- avviare il procedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS, in caso di irreperibilità dell'ente, di mancata regolarizzazione nei termini o di irregolarità non sanabili.

Sanzioni

L'ufficio del RUNTS può, inoltre, ricorrendone i presupposti, irrogare la sanzione:

- da 103,00 a 1.032,00 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, ai sensi dell'art. 2630 c.c.;
- da 5.000,00 a 20.000,00 euro, per distribuzione anche indiretta di utili (art. 91 co. 1 del DLgs. 117/2017);
- da 1.000,00 a 5.000,00 euro, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'ufficio del RUNTS (art. 91 co. 2 del DLgs. 117/2017);
- da 2.500,00 a 10.000,00 euro, per utilizzo illegittimo dell'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, raddoppiata nel caso in cui l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità (art. 91 co. 3 del DLgs. 117/2017).